

**SOCIETA' DI CAPITALI ESTINTA - AVVISO DI ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE-  
DEVE ESSERE NOTIFICATO A TUTTI I SOCI - NON SOLO AL LIQUIDATORE**

L'atto impositivo con il quale l'Amministrazione Finanziaria, all'esito di controlli, rettifica il volume d'affari (recuperando talune detrazioni indebitamente operate), relativamente ad un determinato anno di imposta, di una società estinta, in quanto cancellata dal Registro delle Imprese, deve essere notificato a tutti i soci e non solo al liquidatore.

E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza dell'1 ottobre 2015, n. 19611.

I giudici della Corte di Cassazione, con riferimento all'art. 2495 c.c., nel testo attualmente in vigore ed entrato in vigore l'1 gennaio 2004, evidenziano come «a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono [...] ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti *pendente societate*. Ne discende che i soci, quali peculiari successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all'ente - la cui estinzione è in parte equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sociale».

In base a tali principi è stato ritenuto invalido l'avviso di accertamento volto ad ottenere il recupero d'imposta in quanto notificato al solo liquidatore e non a tutti i soci.